



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**VISTO** lo Statuto dell'UNIRE, ed in particolare l'art. 2, comma m), che prevede iniziative in favore, tra gli altri, della categoria degli artieri e il comma p), che prevede piani occupazionali per favorire l'avviamento al lavoro degli addetti al settore ippico;

**VISTI** i decreti ministeriali n. 405 del 31 gennaio 1997 e n. 599 dell'8 aprile 1999, che hanno previsto la possibilità da parte dell'UNIRE di intervenire a favore degli artieri specializzati;

**CONSIDERATA** la perdurante necessità di promuovere la regolarizzazione delle attività lavorative presso le scuderie di cavalli da corsa (settore del trotto e settore del galoppo), attraverso il pieno rispetto dei contratti collettivi di lavoro e la lotta al lavoro irregolare per l'intera categoria degli artieri;

**CONSIDERATO** che i finanziamenti sinora concessi dall'UNIRE non hanno esaurito i limiti economici annui stabiliti dalla programmazione determinata con i decreti ministeriali sopra citati;

**CONSIDERATO** che il Fondo per gli artieri specializzati del settore del trotto -istituito per svolgere la propria attività sino all'anno 2010, ancorché la programmazione finanziaria sinora determinata come sopra, abbia riguardato il periodo sino all'anno 2007- conserva la propria utilità per il perdurare delle esigenze sociali cui era finalizzato;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. L'UNIRE, per ciascun esercizio finanziario dal 2008 al 2010 erogherà al Fondo di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 599 dell'8 aprile 1999, una somma corrispondente al fabbisogno di cui all'art. 3 seguente, nei limiti massimi di €. 2.000.000,00 (duemilioni) per ciascuno degli anni 2008 - 2009 - 2010; a tal fine saranno utilizzate, fino a concorrenza, le risorse non erogate dei fabbisogni indicati, per gli anni dal 1997 al 2007 compresi, nel citato D.M. n. 599 dell' 8 aprile 1999.

#### **Art. 2**

1. L'UNIRE, per ciascun esercizio finanziario dal 2008 al 2010, erogherà al Fondo di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 405 del 31 gennaio 1997, una somma corrispondente al fabbisogno di cui all'art. 3 seguente, nei limiti massimi di €. 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila) per ciascuno degli anni 2008 - 2009 - 2010; a tal fine ai fabbisogni già previsti dal D.M. n. 405 del 31 gennaio 1997 per i suddetti anni saranno aggiunte, fino a concorrenza, le risorse non utilizzate nel periodo dal 1997 al 2007.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**Art. 3**

1. L'UNIRE provvederà a rimborsare ai Fondi di cui agli artt. 1 e 2 quanto corrisposto e rendicontato a favore degli artigiani specializzati già beneficiari degli interventi di cui ai decreti ministeriali in premessa, che siano ancora in servizio, secondo le medesime modalità vigenti alla data del 31 dicembre 2006.

2. Detratte le somme di cui al comma 1, l'UNIRE destina i residui finanziamenti ai Fondi per promuovere l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalle scuderie di cavalli da corsa.

**Art. 4**

1. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 2, alla gestione dei Fondi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, dovranno partecipare rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul territorio nazionale, che abbiano stipulato il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile negli anni di riferimento.

2. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 2, gli organismi di gestione dei Fondi, eventualmente integrati ai sensi del comma 1, verificano che eventuali benefici ai datori di lavoro interessati, non superino l'onere complessivo conseguente al rinnovo del CCNL per i dipendenti ovvero per i dipendenti di cui all'art. 3, comma 2.

  
IL MINISTRO

*fin*